

GEMINA S.P.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO

(redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. e dello schema 7 del relativo allegato 3A)

RELATIVO

**AL PIANO DI INCENTIVAZIONE EX ART. 114-BIS DEL D.LGS. N. 58 DEL 1998 E S.M.I.
RISERVATO A TALUNI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI E/O AMMINISTRATORI DEL
GRUPPO GEMINA DENOMINATO**

PIANO DI STOCK OPTION 2012 (SOP-2012)

PREMESSA

Il presente documento informativo è redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**" o "**RE**") e, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Il documento informativo, ove necessario, potrà essere aggiornato e/o integrato di volta in volta dall'Amministratore Delegato *pro-tempore*, in occasione di ogni decisione inerente l'attuazione del Piano e/o del verificarsi di uno degli eventi di cui al successivo paragrafo 3.3.

Si precisa che, ai fini delle informazioni di dettaglio qui contenute, il Piano è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento informativo, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

Amministratori Assemblea	Gli amministratori della Società o di altre società del Gruppo. L'Assemblea della Società convocata per il 1 marzo 2012 in prima convocazione e per il 2 marzo 2012 in seconda convocazione.
Azioni	Le azioni ordinarie della Società oggetto del SOP-2012, di nuova emissione ovvero esistenti in quanto in portafoglio alla data di ricevimento da parte dei Beneficiari della Scheda di Richiesta Azioni.
Azioni Optate	Le Azioni eventualmente sottoscritte e/o acquistate dai Beneficiari in virtù dell'esercizio delle Opzioni.
Beneficiari	I dipendenti e/o i collaboratori e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, ai quali verranno offerte le Opzioni oggetto del SOP-2012, individuati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, per ogni ciclo di assegnazione, tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate in un'ottica di creazione di valore.
Codice Civile	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 – XX, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
Comunicazione di Cessazione	La comunicazione in forma scritta (atto unilaterale o accordo bilaterale) avente ad oggetto la cessazione del Rapporto; restando inteso che in caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di lavoro autonomo, ai fini del Regolamento si terrà conto solo dell'eventuale Comunicazione di Cessazione avente ad oggetto la cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.
Comitato Risorse Umane e Remunerazione	Il Comitato Risorse Umane e Remunerazione <i>pro tempore</i> della Società.
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione <i>pro tempore</i> della Società, ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i

Controllate	quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal relativo Regolamento. Indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 93 del TUF, dalla Società, con le quali sia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.
Data di Approvazione	Il giorno 1 marzo 2012, data di definitiva approvazione del Regolamento SOP-2012 da parte del Consiglio di Amministrazione.
Data di Cessazione	La data (i) di ricevimento da parte del destinatario della Comunicazione di Cessazione (in caso di atto unilaterale ed indipendentemente dall'eventuale diversa data di cessazione del Rapporto ivi indicata), ovvero (ii) di cessazione del Rapporto (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario).
Data di Offerta	Con riferimento a ciascun Beneficiario e a ciascun ciclo di assegnazione del Piano, la data della determinazione del Consiglio di Amministrazione con la quale verrà individuato tale Beneficiario, il numero di Opzioni allo stesso offerte e il relativo Prezzo di Esercizio.
Dividendi Distribuiti	Ammontare cumulato dei dividendi per azione distribuiti agli azionisti della Società nel periodo tra la Data di Offerta e il quindicesimo giorno precedente lo scadere del Periodo di Vesting.
Gate	L'obiettivo minimo al cui raggiungimento è condizionata la maturazione delle Opzioni, che sarà indicato per ciascun Beneficiario nella relativa Scheda di Adesione.
Giorno Lavorativo	Ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperti sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro normale attività.
Gruppo Gruppo ADR	La Società e le Controllate. La Controllata Aeroporti di Roma S.p.A., con sede legale in Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, 00054 Fiumicino (RM) e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.
Obiettivi	Il Gate, nonché gli eventuali ulteriori obiettivi - riferiti alla Società, al Gruppo e/o all'attività dei singoli Beneficiari - al raggiungimento dei quali potrà essere condizionata la maturazione delle Opzioni, secondo quanto sarà indicato per ciascun Beneficiario nella relativa Scheda di Adesione.
Opzioni	Tutte le opzioni oggetto del SOP-2012, gratuite e non trasferibili <i>inter vivos</i> , nel numero massimo di 23.000.000 (ventitremilioni), ciascuna delle quali attributiva del diritto di sottoscrivere o acquistare n° 1 Azione nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento, ad un prezzo unitario pari al Prezzo di Esercizio.
Opzioni Attribuite	Le Opzioni per le quali la Società abbia inviato ai Beneficiari, e successivamente dagli stessi ricevuto, la Scheda di Adesione, come eventualmente successivamente incrementate.
Opzioni Esercitabili	Il numero di Opzioni Maturate per il cui esercizio siano decorsi i termini iniziali previsti dal Regolamento e non ancora

	decorso il termine finale.
Opzioni Maturate	Il numero di Opzioni Attribuite per il cui esercizio si siano verificate le condizioni previste dal Regolamento.
Periodo di Blocco	I giorni compresi nei 30 giorni precedenti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale della Società e nei 15 giorni precedenti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione illustrativa dei risultati del primo e terzo trimestre dell'esercizio, durante i quali non è consentito l'esercizio delle Opzioni.
Periodo di Esercizio	Indistintamente, i Giorni Lavorativi compresi nel periodo di tre anni decorrente a far data dal primo giorno immediatamente successivo lo scadere del Periodo di Vesting, ad eccezione dei soli giorni compresi nel Periodo di Blocco, ovvero i Giorni Lavorativi compresi nel periodo appositamente indicato ai Beneficiari negli altri casi previsti dal Regolamento, nel corso dei quali potranno essere esercitate le Opzioni Esercitabili.
Periodo di Vesting	Il periodo di maturazione delle Opzioni Attribuite, che terminerà allo scadere dell'ultimo giorno del trentottesimo mese successivo alla Data di Offerta relativa a tali strumenti finanziari, e che sarà indicato nella Scheda di Adesione.
Piano o SOP-2012	Il piano di incentivazione azionaria riservato a dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche, della Società e/o del Gruppo, disciplinato dal Regolamento e denominato " <i>Piano di stock option 2012</i> ".
Plusvalenze Complessive	Le plusvalenze complessivamente realizzabili dai Beneficiari per effetto (anche se in più soluzioni) dell'esercizio delle Opzioni, calcolate sulla base del prezzo ufficiale di quotazione delle Azioni rilevato il giorno lavorativo immediatamente precedente la data di consegna di ciascuna Scheda Richiesta Azioni.
Plusvalenze Prima <i>Tranche</i>	Le plusvalenze realizzate dai Beneficiari per effetto dell'esercizio delle Opzioni Esercitabili secondo quanto previsto al paragrafo 4.5(a) del presente documento informativo, convenzionalmente calcolate con riferimento a ciascun Beneficiario in applicazione della seguente formula: [(Valore Corrente - Prezzo di Esercizio) * numero di Opzioni Esercitabili effettivamente esercitate in applicazione del paragrafo 4.5(a) del presente documento informativo].
Prezzo di Esercizio	Il prezzo che i Beneficiari dovranno versare per la sottoscrizione o l'acquisto di ciascuna Azione Optata in caso di esercizio delle Opzioni, corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Offerta allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi), eventualmente rettificato ai sensi del Regolamento.
Rapporto	Il rapporto di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo in essere tra i Beneficiari e la Società o una delle Controllate. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di lavoro

Regolamento	<p>autonomo, ai fini del Regolamento si terrà conto della sussistenza del Rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Il regolamento - comprensivo di Scheda di Adesione e Scheda Richiesta Azioni - che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione ed avrà ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano le cui linee guida - approvate dal Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2012 su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione e con parere favorevole del Collegio Sindacale - sono sottoposte all'approvazione dall'Assemblea.</p>
Scheda di Adesione	<p>L'apposita scheda, conforme ai modelli allegati <i>sub A</i> al Regolamento, che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari, con allegato il Regolamento a formarne parte integrante, la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituirà ad ogni effetto piena ed incondizionata adesione da parte degli stessi al SOP-2012.</p>
Scheda Richiesta Azioni	<p>L'apposita scheda, conforme al modello allegato <i>sub B</i> al Regolamento, che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari, mediante la restituzione della quale, debitamente compilata e sottoscritta, essi potranno esercitare le Opzioni e sottoscrivere e/o acquistare le Azioni Optate.</p>
Società o Gemina	<p>Gemina S.p.A. con sede in via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, Fiumicino.</p>
Valore Corrente	<p>La media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dalla data di consegna della Scheda Richiesta Azioni da parte del Beneficiario allo stesso giorno del terzo mese precedente (entrambi inclusi).</p>
Valore Finale	<p>La media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal quindicesimo giorno precedente lo scadere del Periodo di Vesting allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi).</p>
Valore Obiettivo	<p>L'obiettivo in termini di valore unitario delle Azioni, determinato a ciascuna Data di Offerta e che sarà indicato nella Scheda di Adesione.</p>

1. SOGGETTI DESTINATARI

Il Piano è riservato ai dipendenti e/o i collaboratori e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, individuati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione, per ogni ciclo di assegnazione, tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate, avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Controllate.

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate.

L'indicazione nominativa dei Beneficiari e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite al momento dell'assegnazione degli strumenti, secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti ovvero comunque ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Il Regolamento non individua specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente destinatari del SOP-2012. I Beneficiari saranno individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate maggiormente coinvolti nel processo di creazione di valore per la Società e i suoi soci.

Nell'ambito di ciascun ciclo di assegnazione, i Beneficiari potranno essere individuati anche in momenti diversi, purché entro lo scadere del Periodo di Vesting determinato in base alla Data di Offerta applicabile ai Beneficiari individuati per primi. In tal caso, ai Beneficiari individuati successivamente sarà applicabile il medesimo Periodo di Vesting determinato in relazione ai Beneficiari individuati per primi.

Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei Beneficiari e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si veda il precedente paragrafo 1.1.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

L'indicazione nominativa dei Beneficiari che svolgono funzioni di direzione di cui all'articolo 152-*sexies*, comma 1, lett. c)-c.2 e c)-c.3 del Regolamento Emittenti, e dei Beneficiari di cui all'art. 84-*bis*, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti, nella Società e nelle Controllate, sarà fornita al momento dell'assegnazione degli strumenti, secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti ovvero comunque ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), c) e d) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

Il Regolamento non individua specifiche categorie di Beneficiari. Come indicato nei precedenti paragrafi 1.1 ed 1.2, i Beneficiari saranno individuati discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea. Informazioni dettagliate saranno fornite nella fase di attuazione del Piano secondo le modalità di cui all'articolo 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti ovvero comunque ai sensi delle normativa di legge e regolamentare in tempo in tempo applicabile.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'adozione del Piano.

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, degli Amministratori e dei collaboratori e dipendenti del Gruppo che occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più direttamente responsabili dei risultati aziendali.

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale del Gruppo, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita del valore del Gruppo.

Riguardo ai criteri di determinazione del descritto orizzonte temporale, la determinazione del Periodo di Esercizio appare coerente con l'arco temporale utilizzato, di norma, per la predisposizione del piano industriale della Società ed idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione nel medio-lungo periodo che il Piano persegue.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Il Regolamento del SOP-2012 prevede che l'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari sia gratuita e legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* che saranno indicati per ciascun Beneficiario nella relativa Scheda di Adesione.

2.3. Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il numero delle Opzioni Attribuite sarà discrezionalmente ed insindacabilmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta dai Beneficiari nell'ambito della Società o delle Controllate, in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo.

Si precisa che, allo scadere del Periodo di Vesting, a ciascuno dei Beneficiari sarà attribuito un ulteriore numero di Opzioni ("O2") calcolato in applicazione della seguente formula:

$$O2 = "O1" * \frac{\text{Dividendi Distribuiti}}{(\text{Valore Finale} - \text{Prezzo di Esercizio})}$$

dove "O1" è il numero di Opzioni Attribuite alla relativa Data di Offerta.

- 2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.**

Non applicabile, in quanto il Piano si basa esclusivamente su strumenti finanziari emessi dalla Società.

- 2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.**

Non vi sono state significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

- 2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.**

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

- 3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano.**

Si richiede all'Assemblea di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare il Regolamento e di attribuire al Consiglio di Amministrazione medesimo tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione allo stesso, in conformità ai principi contenuti nel presente Documento Informativo.

Nell'assumere le relative decisioni, il Consiglio di Amministrazione agirà previo parere non vincolante del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, e - nei casi disciplinati dall'art. 2389, comma terzo, Codice Civile - sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione inerenti l'attuazione del Piano verranno comunicate secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti ovvero comunque ai sensi delle normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile.

- 3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza.**

Come indicato nel precedente paragrafo 3.1, l'amministrazione del Piano sarà demandata al Consiglio di Amministrazione.

Nell'amministrare il Piano, il Consiglio di Amministrazione si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di rispettiva competenza e potrà conferire specifici poteri per il compimento di una o più delle attività relative all'amministrazione del Piano medesimo all'Amministratore Delegato o ad altri consiglieri.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del SOP-2012 anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

In caso di: (i) operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dai rispettivi Regolamenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni; (ii) modifiche legislative o regolamentari; (iii) modifiche dell'attuale perimetro di attività del Gruppo (ad esempio per effetto di acquisizioni o cessioni di società, aziende e/o rami d'azienda non previste nei piani aziendali di volta in volta approvati); (iv) modifiche delle tariffe o delle altre condizioni previste dalla Convenzione tra ENAC e Aeroporti di Roma S.p.A.; oppure (v) o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni, sugli Obiettivi o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: (i) la definizione e/o il numero massimo e/o le caratteristiche delle Opzioni e/o delle Azioni oggetto del relativo Piano, tenuto conto del numero di azioni proprie della Società di volta in volta esistenti e/o del numero di nuove azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio della conversione delle Opzioni e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione e delle Opzioni già attribuite ai sensi del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria, nonché (ii) il Prezzo di Esercizio e/o il Valore Obiettivo e/o gli Obiettivi e/o le altre condizioni di maturazione e di esercizio e/o di conversione delle Opzioni.

In caso di *delisting* delle azioni della Società i Beneficiari avranno diritto di esercitare anticipatamente tutte le Opzioni Attribuite (anche se non ancora Esercitabili). A tal fine dovrà essere contestualmente consegnata ai Beneficiari un'apposita scheda richiesta azioni, ed ivi fornita indicazione del relativo periodo di esercizio, comunque di durata non inferiore a 10 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte dei Beneficiari e con termine finale per l'esercizio antecedente alla data di efficacia del *delisting* delle azioni della Società, restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio delle Opzioni Attribuite, da parte dei Beneficiari, entro tale periodo di esercizio, essi perderanno definitivamente il diritto di successivamente esercitare le ulteriori Opzioni Attribuite non esercitate.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e

l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali è basato il Piano.

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di Opzioni ciascuna delle quali attributiva del diritto per i Beneficiari, a discrezione della Società, di (i) acquistare Azioni proprie della Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistate), ovvero (ii) sottoscrivere Azioni di nuova emissione.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuali conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

Le linee guida del Piano sono state predisposte sulla base di una proposta formulata al Consiglio di Amministrazione dal Comitato Risorse Umane e Remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, e approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle date indicate al successivo paragrafo 3.6, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2389 e 2391 del Codice Civile.

Tra i Beneficiari del Piano vi sono Amministratori della Società, con riferimento ai quali, le decisioni dell'organo competente inerenti all'attuazione del Piano saranno adottate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile e, ove applicabile, dell'art. 2389 del Codice Civile.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del Piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione.

Il Piano è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberata il 19 gennaio 2012, a seguito di proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione intervenuta in data 16 gennaio 2012.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.

In caso di approvazione della delibera proposta all'Assemblea, le decisioni in merito all'assegnazione delle Opzioni saranno prese dal Consiglio di Amministrazione nei termini precisati ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Al termine della seduta di borsa del 19 gennaio 2012, data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società - su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione - ha deliberato di proporre l'adozione del Piano all'Assemblea, le Azioni della Società avevano un prezzo di mercato pari a Euro 0,552.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la

remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: (a) non già pubblicate ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

Le decisioni inerenti l'assegnazione delle Opzioni saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione.

Nell'assumere tali decisioni, il Consiglio di Amministrazione, e il Comitato Risorse Umane e Remunerazione, prenderanno in considerazione tutte le informazioni di cui siano in possesso, fermo il rispetto della normativa vigente.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano.

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di Opzioni ciascuna delle quali attributiva del diritto per i Beneficiari, a scelta della Società, di: (i) acquistare n. 1 (una) Azione propria della Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistate); ovvero (ii) sottoscrivere n. 1 (una) Azione di nuova emissione.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari avverrà nel corso di tre cicli di assegnazione aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

4.3 Termine del Piano.

Il SOP-2012 avrà scadenza alla data del 31 luglio 2020.

I Beneficiari che siano "amministratori esecutivi", come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, fino alla Data di Cessazione, un numero di Azioni Optate almeno pari al 20% di quelle dagli stessi sottoscritte o acquistare a seguito dell'esercizio delle Opzioni. In ogni caso, tale obbligo si applicherà fino a un numero massimo di Azioni Optate il cui complessivo controvalore, calcolato a un prezzo pari al Valore Corrente determinato alla data di consegna della relativa Scheda Richiesta Azioni, sia pari a 2 volte la retribuzione globale lorda annua del Beneficiario al 1° gennaio immediatamente precedente tale data.

I Beneficiari che siano "dirigenti con responsabilità strategiche", come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di continuativamente detenere, per un periodo di 3 anni dalla data di esercizio delle relative Opzioni, un numero di Azioni Optate almeno pari al 20% di quelle dagli stessi sottoscritte o acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

Tali Azioni Optate saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non

potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle categorie indicate.

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni assegnabile in ogni anno fiscale. Il numero massimo di Opzioni complessivamente attribuibili ai Beneficiari in esecuzione del SOP-2012 è pari a numero 23.000.000 (ventitremilioni) Opzioni.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati.

I Beneficiari, ed il numero di Opzioni offerte a ciascuno di loro, saranno discrezionalmente ed insindacabilmente determinati dal Consiglio di Amministrazione per ogni ciclo di assegnazione, su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione e, ove del caso, previo parere del Collegio Sindacale, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta dai Beneficiari nell'ambito della Società o delle Controllate in relazione alla valorizzazione della Società e del Gruppo. I Beneficiari potranno essere individuati anche successivamente alla Data di Approvazione, purché entro lo scadere del Periodo di Vesting.

In occasione di ciascun ciclo di assegnazione, la Società invierà ai Beneficiari il Regolamento e la Scheda di Adesione, recante indicazione, tra l'altro, del quantitativo massimo di Opzioni Attribuite e del relativo Prezzo di Esercizio.

Allo scadere del Periodo di Vesting, a ciascuno dei Beneficiari sarà attribuito un ulteriore numero di Opzioni calcolato in applicazione di una formula matematica specificata nel relativo Regolamento, al fine di tenere conto dell'ammontare complessivo dei Dividendi Distribuiti.

Le Opzioni Attribuite matureranno – così divenendo Opzioni Maturate – solo in caso di raggiungimento o di superamento, allo scadere del Periodo di Vesting, del Gate previsto per tali Opzioni Attribuite. In caso di mancato raggiungimento del Gate, tenuto conto degli eventuali margini di tolleranza di cui al relativo Regolamento, i Beneficiari perderanno definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

In occasione di ciascun ciclo di assegnazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, discrezionalmente ed insindacabilmente assegnare ai beneficiari ulteriori Obiettivi, al raggiungimento dei quali la maturazione di tutte o parte delle Opzioni Attribuite sarà condizionata.

Le Opzioni Maturate potranno essere esercitate – così divenendo Opzioni Esercitabili – nei seguenti termini e misure:

(a) a partire dal primo giorno del Periodo di Esercizio, i Beneficiari potranno esercitare un numero massimo di Opzioni Maturate (fermo il quantitativo minimo previsto nel Regolamento) pari al minore tra (i) il 50% delle Opzioni Maturate, e (ii) un numero di

Opzioni ("X") che sarà calcolato in applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{\text{Opzioni Maturate} * 50\% * (\text{Valore Obiettivo} - \text{Prezzo di Esercizio}) * 1,5}{(\text{Valore Corrente} - \text{Prezzo di Esercizio})}$$

(b) a partire dal termine del primo anno successivo all'inizio del Periodo di Esercizio, i Beneficiari potranno esercitare un numero massimo di Opzioni Maturate (fermo il quantitativo minimo previsto nel Regolamento) pari al minore tra (i) le Opzioni Maturate non ancora esercitate, e (ii) un numero di Opzioni ("Y") che sarà calcolato in applicazione della seguente formula:

$$Y = \frac{[\text{Opzioni Maturate} * (\text{Valore Obiettivo} - \text{Prezzo di Esercizio}) * 1,5] - \text{Plus valenze Prima Tranche}}{(\text{Valore Corrente} - \text{Prezzo di Esercizio})}$$

Per maggior chiarezza, resta espressamente inteso che l'importo delle Plusvalenze Complessive non potrà in nessun caso eccedere un importo ("Z") che sarà calcolato in applicazione della seguente formula:

$$Z = [\text{Opzioni Maturate} * (\text{Valore Obiettivo} - \text{Prezzo di Esercizio}) * 1,5]$$

con conseguente eventuale riduzione del numero di Opzioni Esercitabili.

Resta inteso che il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Esercitabili è risolutivamente condizionato al permanere della concessione rilasciata da ENAC ad Aeroporti di Roma S.p.A. Conseguentemente, in caso di venir meno di tale concessione, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite (anche se Maturate e/o Esercitabili). Qualora sia in atto una procedura di decadenza della Convenzione tra ENAC e Aeroporti di Roma S.p.A., il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Esercitabili sarà sospeso sino alla conclusione di tale procedura, con corrispondente sospensione anche del relativo termine finale.

Si veda anche il successivo paragrafo 4.8.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sulle azioni rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Parte delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni saranno soggette a vincolo di inalienabilità – e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate, date a riporto, o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui al relativo Regolamento, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei

piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.

Le ipotesi descritte non sono applicabili al Piano.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è geneticamente e funzionalmente collegato al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o le Controllate, nel caso in cui la relativa Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting, troveranno applicazione le previsioni del Regolamento, di seguito riportate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, si terrà conto solo della cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.

In caso di cessazione del Rapporto, la cui Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting, a seguito di (i) licenziamento, revoca o recesso, da parte della Società per giusta causa, ovvero giustificato da motivi di carattere soggettivo ai sensi del contratto collettivo di categoria; o (ii) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni (anche se Maturate e/o Esercitabili).

In tutti i casi di cessazione del Rapporto diversi da quelli di cui al precedente capoverso, la cui Data di Cessazione sia precedente allo scadere del Periodo di Vesting, il Beneficiario (o i suoi eredi) potrà eventualmente mantenere il diritto di esercitare in tutto o in parte le Opzioni Attribuite solo previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, cui spetterà ogni relativa determinazione a propria totale discrezione.

In tal caso, l'esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario (o dei suoi eredi) sarà subordinato al preventivo versamento a favore della Società della provvista di cui al Regolamento.

Resta inteso che il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Esercitabili resterà sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 300/70), e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società o della Controllata di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.

Resta infine inteso che in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società o dalla Controllata ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo, il Beneficiario conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli dal relativo Regolamento.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano.

Non sono previste cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto del piano, disposto ai sensi degli

articoli 2357 e ss. del Codice Civile; i beneficiari del riscatto, indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.

Il Piano non prevede un diritto di riscatto da parte della Società.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, del Codice Civile.

Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 2358, comma 3, del Codice Civile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento finanziario.

Non è al momento determinabile l'onere derivante per la Società dall'attuazione del Piano. Questo sarà da determinare sulla base della valutazione dell'impatto economico derivante dalla nuova stima attuariale, che dovrà tenere conto del numero di Opzioni assegnate e della quotazione dell'Azione sul mercato. Si procederà, pertanto, alla determinazione dell'onere atteso alla data di attribuzione delle Opzioni, provvedendo altresì alla conseguente rilevazione contabile *pro-rata temporis* in considerazione del Periodo di Vesting.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano.

Qualora tutte le Opzioni fossero esercitate e la Società optasse per soddisfare tutte le richieste prevenute mediante concessione del diritto di sottoscrivere Azioni di nuova emissione, il numero complessivo delle azioni si incrementerebbe di 23.000.000 (ventitremilioni), determinando quindi una diluizione del capitale sociale pari al 1,53%.

Non si verificherebbe invece alcun effetto diluitivo sul capitale sociale ove le richieste di esercizio dei Beneficiari venissero soddisfatte dalla Società mediante utilizzo di Azioni proprie dalla Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistate).

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione di diritti patrimoniali.

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile al Piano.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione.

Ciascuna Opzione dà diritto, a scelta della Società e in caso di regolare esercizio della medesima, alla sottoscrizione, o all'acquisto, di n. 1 (una) Azione.

4.17 Scadenza delle Opzioni.

Si rinvia a quanto indicato ai precedenti paragrafi 4.3 e 4.5.

4.18 Modalità (americano/europeo) tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*).

Si rinvia a quanto indicato al precedente paragrafo 4.5.

4.19 Prezzo di esercizio ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato; e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio.

Ai sensi del Regolamento, il Prezzo di Esercizio di ciascuna Azione, in relazione alle Opzioni Attribuite, sarà corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Offerta allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi), eventualmente rettificato ai sensi del Regolamento.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza.

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziabili nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per la determinazione del valore.

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.).

Si rinvia a quanto indicato al precedente paragrafo 3.3.

4.24 Tabella riassuntiva di cui al paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7, al Regolamento Emittenti

La tabella in oggetto sarà compilata e pubblicata ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile in occasione di ogni decisione attuativa del Piano, come indicato al paragrafo 3.1.